

# **REGIONE MOLISE**GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri

finanziari)

Seduta del 28-08-2020

**DELIBERAZIONE N. 306** 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ARTICOLO 263 DELLA LEGGE N. 77 DEL 2020 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI LAVORO AGILE). ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DEL LAVORO NEGLI UFFICI REGIONALI.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventotto del mese di Agosto dell'anno duemilaventi nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
4	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente
5	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

## **SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO**

VISTA la proposta di deliberazione n. 415 inoltrata dal TERZO DIPARTIMENTO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di guesta Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del TERZO DIPARTIMENTO - CLAUDIO IOCCA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'Assessore PALLANTE QUINTINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di guesta Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la ulteriore disciplina transitoria, riportata nel presente documento istruttorio, recante: "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile", ivi riportata e che qui si intende integralmente riprodotta;
- di stabilire in particolare che, previa individuazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile da parte di ciascun responsabile di struttura dirigenziale, le stesse possano essere assegnate da questi a un numero di unità lavorative non eccedente il 30% del personale della rispettiva struttura, ove vi sia richiesta in tal senso da parte dei relativi dipendenti incaricati di tali mansioni;
- di disporre conseguentemente il rientro 'in presenza' del restante 70%, ancorché non adibito finora allo svolgimento di attività indifferibili e urgenti;
- di richiamare i dirigenti delle strutture e i dipendenti che eserciteranno le proprie attività lavorative in presenza al pedissequo rispetto delle disposizioni impartite in materia dal Datore di Lavoro, come richiamate nelle premesse;
- di riservare a successivi atti l'approvazione del citato POLA e, successivamente, alla modifica delle disposizioni inerenti il 'lavoro agile', ai sensi del comma 4 bis, art. 263 della legge n. 77 del 2020, all'esito di una valutazione organizzativa più complessiva, da effettuarsi anche attraverso un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali e con gli altri organi di rappresentanza dei lavoratori previsti dalle normative di settore, in un contesto di 'normalizzazione' delle attività e di fuoriuscita dall'emergenza epidemiologica.

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO**: Emergenza Covid-19. Articolo 263 della legge n. 77 del 2020 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile). Ulteriori provvedimenti organizzativi del lavoro negli uffici regionali.

#### VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali;

VISTO altresì l'art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81";

## **RICHIAMATE:**

- la deliberazione giuntale **n. 96 dell'11 marzo 2020** con la quale l'Amministrazione regionale ha provveduto alla regolamentazione transitoria dell'istituto del cd. "*lavoro agile*";
- le successive deliberazioni **n. 99 del 13 marzo 2020** con la quale la Giunta regionale ha individuato le "attività indifferibili da rendere in presenza" ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DPCM 11 marzo 2020 e **n. 144 del 4 maggio 2020** che ha stabilito la possibilità discrezionale di ciascun dirigente di richiedere, fino al limite del 30% della dotazione di personale assegnato alla rispettiva struttura, l'esigibilità in presenza delle mansioni lavorative per il coordinamento operativo dell'istruttoria relativa alle rispettive procedure, nonché per la consultazione della documentazione cartacea conservata in loco e non altrimenti reperibile attraverso i sistemi informativi in uso, con la salvaguardia delle categorie di lavoratori previste dalle specifiche norme di riferimento;

#### **VISTE** infine:

- la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto legge 19 maggio n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 con la quale in Ministro per la Pubblica amministrazione, fornisce indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** in particolare che l'articolo 263 della citata legge n. 77 del 2020 stabilisce:

- che fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare l'operatività degli uffici pubblici in relazione alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro pubblico, rivedendo l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al 50% del personale impiegato nelle attività che

possono essere svolte in tale modalità;

- che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, si deroga alle disposizioni emergenziali di cui all'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n, 27 a decorrere dal 15 settembre 2020 stabilendo che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili e urgenti e che, conseguentemente, non è più applicabile l'istituto dell'esenzione dal servizio del personale non collocabile in modalità di lavoro agile e non strettamente necessario per far fronte a esigenze indifferibili;
- che il comma 4 bis del medesimo art. 263 della legge n. 77 del 2020 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che individua le modalità attuative del lavoro agile, garantendo che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene;
- che, in caso di mancata adozione del POLA, l'istituto del lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano;

ATTESO che la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 2020, emanata in riferimento alla normativa recente dianzi citata, invita ciascuna amministrazione pubblica ad adeguarsi alle indicazioni contenute nell'allegato alla circolare "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19" del 24/07/2020, validato dal Comitato tecnico-scientifico (organismo a supporto del Capo Dipartimento della protezione civile per l'emergenza Covid-19) e sottoscritto in data 24 luglio 2020 con le organizzazioni sindacali, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti che rientrano a svolgere attività in presenza;

**DATO** ATTO che, a seguito dei richiamati, precedenti provvedimenti regionali di disciplina transitoria dell'istituto del 'lavoro agile' (DD.GG.RR. nn. 96 dell'11 marzo 2020, 99 del 13 marzo 2020 e 144 del 4 maggio 2020), il personale in servizio in tale modalità ha rappresentato circa il **70%** della dotazione organica complessiva, mentre il restante **30%** (rappresentato dal personale addetto al presidio operativo per le attività di protezione civile regionale, al presidio operativo per le attività di gestione dei procedimenti amministrativi in materia sanitaria e in particolare riferiti alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al supporto tecnico operativo agli Organi istituzionali; alle attività di staff al coordinamento delle funzioni dirigenziali con particolare riferimento alle attività che impattano sui servizi pubblici essenziali) ha continuato a svolgere le attività lavorative indifferibili e urgenti in presenza;

**RITENUTO** opportuno, alla luce del quadro normativo vigente, procedere con successivi atti all'approvazione del citato POLA, all'esito di una valutazione organizzativa più complessiva, da effettuarsi anche attraverso un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali e con gli altri organi di rappresentanza dei lavoratori previsti dalle normative di settore, in un contesto di 'normalizzazione' delle attività e di fuoriuscita dall'emergenza epidemiologica;

**RAVVISATA** dunque l'opportunità di poter proporre, nel frattempo, una nuova disciplina transitoria recante "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile", che dispone la necessaria, preventiva individuazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile e l'attribuzione delle stesse a un numero di unità lavorative non eccedente il 30% del personale regionale, ove vi sia richiesta in tal senso da parte dei relativi dipendenti incaricati di tali mansioni, e conseguentemente il rientro 'in presenza' del restante 70%, ancorché non adibito finora allo svolgimento di attività indifferibili e urgenti;

RITENUTO in proposito dover disporre che il calcolo dei richiamati valori percentuali avvenga, similarmente a come avvenuto nella precedente disciplina transitoria, in capo a ciascuna struttura dirigenziale dell'apparato burocratico regionale, assegnando ai rispettivi dirigenti la responsabilità della individuazione del personale da richiamare 'in presenza' e di quello per il quale esigere le mansioni in modalità 'lavoro agile', ferma restando la preventiva enucleazione delle attività amministrative suscettibili di espletamento in tale forma;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 103243 del 29 giugno 2020, con la quale il Datore di lavoro della Regione Molise ha indicato le azioni intraprese e le misure già adottate per la ripresa in presenza dell'attività lavorativa, atte a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, e ha diffuso le linee guida cui ogni dirigente deve attenersi per la ripresa 'in sede' delle attività lavorative;

RIBADITO che la individuazione del contingente numerico di lavoratori da richiamare 'in presenza' da

parte di ciascun dirigente deve tenere conto di tutte le prescrizioni impartite dal Datore di Lavoro;

RITENUTO dunque a tale proposito dover proporre la seguente, ulteriore disciplina transitoria:

"Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile"

- 1) a far data dal 16 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, e comunque fino a nuove e diverse disposizioni, ciascun Dirigente responsabile di Struttura (Dipartimento, Direzione Generale, Segretariato Generale, Servizio), previa individuazione delle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale della struttura diretta, possano essere svolte in modalità agile (prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 8 a 23 della legge 22 maggio 2018, n. 81), e all'individuazione del personale da assegnare alle stesse, organizza il lavoro 'in presenza' del personale (nella misura percentuale minima del 70%) non più correlato alle sole attività ritenute indifferibili e urgenti, utilizzando anche modalità di interlocuzione programmata, tramite soluzioni digitali e garantendo opportune forme relazionali con l'utenza;
- 2) a decorrere dalla medesima data, non è più possibile fare ricorso all'istituto dell'esenzione dal servizio;
- 3) la prestazione lavorativa resa in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

I costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non sono rimborsati dall'Amministrazione.

La modalità di lavoro agile sarà attivata a richiesta del dipendente, che dovrà presentare apposita istanza (secondo lo schema All. 1) contenente l'indicazione del luogo presso il quale si svolge la prestazione in modalità agile, che dovrà essere compatibile con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.), e idonea a garantire la riservatezza dei dati di cui lo stesso dispone e che tratta per ragioni di ufficio, la disponibilità privata della occorrente strumentazione.

Le istanze potranno essere accolte nella misura non eccedente il 30% dei dipendenti assegnati a ciascuna struttura dirigenziale, secondo le seguenti causali di priorità, in ordine di elencazione (il cui eventuale possesso dovrà essere dichiarato dal richiedente nell'istanza (All.1):

- a) portatori di patologie che rendona maggiormente esposti al contagio (in via esemplificativa, malati oncologici, cardiopatici, nefropatici, diabetici, bronco-pneumopatici, immunodepressi, persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, di patologie congenite, di malattie rare e autoimmuni, ecc.);
- b) le dipendenti in stato di gravidanza;
- c) le dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- d) i/le dipendenti con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) i/le dipendenti con disabilità;
- f) i/le dipendenti con figli di età inferiore a 16 anni, specialmente se impegnati nella loro cura in conseguenza dell'eventuale contrazione dei servizi educativi;
- g) utenti di servizi pubblici di trasporto per il raggiungimento della sede lavorativa, se residenti in comune diverso da quello della sede di servizio;
- i) i/le dipendenti di età superiore ad anni 65.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della relativa istanza;

4) il Dirigente con apposito provvedimento amministrativo (determinazione), previa valutazione di quanto innanzi enumerato, notifica ai lavoratori interessati, alla struttura dirigenziale sovraordinata e al Servizio Risorse Umane del Dipartimento Terzo, l'articolazione organizzativa della propria struttura, con la elencazione dei lavoratori da utilizzare 'in presenza' e di quelli autorizzati al 'lavoro agile'.

Il personale adibito allo svolgimento del lavoro agile dovrà attenersi alle prescrizioni organizzative, formalizzate dal responsabile della struttura di assegnazione, che provvederà a indicare, tra l'altro:

- l'attività oggetto di modalità in lavoro agile;
- gli obiettivi gestionali che l'attività intende perseguire, anche se coincidenti con quelli di una singola unità operativa (ufficio) o di una sua eventuale articolazione;
- gli indicatori e gli standard qualitativi e/o quantitativi della prestazione lavorativa;
- il periodo temporale di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità 'agile', con indicazione delle giornate di lavoro agile nell'arco della settimana lavorativa e dell'eventuale orario di reperibilità;
- le modalità di monitoraggio del lavoro svolto (es.: formazione di relazioni e/o reportistiche periodiche, secondo le tempistiche e le modalità di rilascio definite dal dirigente di riferimento, in rapporto ai carichi di lavoro assegnati;
- 5) Nel medesimo provvedimento, il Dirigente rende pubbliche le modalità di reperibilità da parte dell'utenza interna ed esterna dei lavoratori collocati stabilmente od occasionalmente in 'lavoro agile' e i recapiti telefonici o di posta elettronica:
- 6) Il restante personale le cui mansioni torneranno a essere esigibili 'in presenza', sarà tenuto a osservare scrupolosamente tutte le cautele e le prescrizioni di cui alla Direttiva prot. n. 103243 del 29 giugno 2020, con la quale il Datore di lavoro ha indicato le misure da adottare per il contrasto alla diffusione del contagio durante la permanenza nei locali di servizio.

#### TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- di approvare, per le motivazioni innanzi descritte, la ulteriore disciplina transitoria, riportata nel presente documento istruttorio, recante: "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile";
- di stabilire in particolare che, previa individuazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile da parte di ciascun responsabile di struttura dirigenziale, le stesse possano essere assegnate da questi a un numero di unità lavorative non eccedente il 30% del personale della rispettiva struttura, ove vi sia richiesta in tal senso da parte dei relativi dipendenti incaricati di tali mansioni;
- di disporre conseguentemente il rientro 'in presenza' del restante 70%, ancorché non adibito finora allo svolgimento di attività indifferibili e urgenti;
- di richiamare i dirigenti delle strutture e i dipendenti che eserciteranno le proprie attività lavorative in presenza al pedissequo rispetto delle disposizioni impartite in materia dal Datore di Lavoro, come richiamate nelle premesse;
- di riservare a successivi atti l'approvazione del citato POLA e, successivamente, alla modifica delle disposizioni inerenti il 'lavoro agile', ai sensi del comma 4 bis, art. 263 della legge n. 77 del 2020, all'esito di una valutazione organizzativa più complessiva, da effettuarsi anche attraverso un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali e con gli altri organi di rappresentanza dei lavoratori previsti dalle normative di settore, in un contesto di 'normalizzazione' delle attività e di fuoriuscita dall'emergenza epidemiologica.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio MARIA VITTORIA CORONA TERZO DIPARTIMENTO
II Direttore
CLAUDIO IOCCA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

# IL SEGRETARIO MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



# Regione Molise

Al Direttore della struttura dirigenziale di assegnazione

Oggetto: Emergenza Covid-19. Articolo 263 della legge n. 77 del 2020.  Deliberazione di Giunta regionale n del
Con riferimento a quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale ndel, avente a oggetto "Emergenza Covid-19. Articolo 263 della legge n. 77 del 2020 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile). Ulteriori provvedimenti organizzativi del lavoro negli uffici regionali.",
il/la sottoscritto/a, dipendente di questa struttura, chiede di poter prestare le proprie attività lavorative, ove ritenute compatibili, per il periodo previsto dalla vigente normativa, nella forma del "lavoro agile".
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di poter svolgere la predetta attività lavorativa presso (indicare luogo
Garantisce la riservatezza dei dati trattati attraverso la propria strumentazione informatica e dichiara di accettare tutte le condizioni richiamate al punto n. 3 della regolamentazione di cui alla D.G.R. n. 96 dell'11 marzo 2020.
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della/e seguente/i priorità di cui alla citata disciplina recata dalla deliberazione in oggetto:  1) 2) 3)